

Indennità collaboratori sportivi

Indennità collaboratori sportivi

L'art. 96 riconosce ai titolari ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 un'**indennità per il corrente mese di marzo dell'importo di Euro 600**.

1. 1
A chi spetta

Collaboratori di enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche

2. 2
Condizioni

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito imponibile

3. 3
Come si richiede

Le domande, unitamente all'autocertificazione che accerti la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione delle domande sono rimesse a un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente d.l.n. 18/2020 (ossia il 17 marzo).

Dove trovi questo servizio

